

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
POTENZA  
29 FEB. 2015  
DEPOSITATO

N. 157/15  
REGIST. GENERALE  
N. 3643/14  
CRONOLOGICO  
N. 2284/15  
REPERTORIO  
N. ....  
Data invio a Sentenza  
12-2-15  
Data Deposito Note

SENTENZA N. 157/15



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:

- 1) Dott. Giuseppe LO SARDO, Presidente relatore;
- 2) Dott.ssa Lucia GESUMMARIA, Giudice;
- 3) Dott. Luigi PETRACCONI, Giudice;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al n. 3643/2014 R.G., avente ad oggetto  
"altri istituti e leggi speciali" e vertente

26/2/15  
N.S. Procuratore della Repubblica  
(Dott.ssa Maria Alessandra Pinta)

**TRA**

**[REDACTED]**, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivana PIPPONZI, con studio in Potenza, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;

**[REDACTED] - RICORRENTE -**

**ED**

il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza;

**[REDACTED] - RESISTENTE -**

**CONCLUSIONI:**

come in atti.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 22 dicembre 2014, [REDACTED] adiva il Tribunale di Potenza. Il ricorrente esponeva che egli era affetto da "transessualismo" ovvero "disturbo di identità di genere"; che, sin dall'anno 1988, egli aveva avvertito la mancanza di una sovrapposizione tra la percezione psichica del suo sesso ed il suo sesso anatomico; che, pertanto, egli aveva posto in essere una serie di comportamenti ed interventi (abbigliamento e trucco femminili; trattamento medico-estetico di elettrocoagulazione per depilazione definitiva; mastoplastica additiva) per vivere socialmente tale percezione, palesandola ai terzi in modo da essere considerato una donna a tutti gli effetti; che, tuttavia, egli non intendeva sottoporsi al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali alla propria identità psico-sessuale femminile, anche in considerazione dei rischi di gravi complicanze per la sua salute; che egli era celibe e non aveva concepito figli naturali né figli legittimi; che egli intendeva cambiare il nome "[REDACTED]" in "[REDACTED]". Su tali premesse, il ricorrente chiedeva al giudicante la rettificazione dell'atto di nascita con l'apposizione del nome di "[REDACTED]" e l'attribuzione del sesso femminile. Instauratosi il contraddittorio nei confronti del

P.M., il collegio si riservava per la decisione all'udienza del 12 febbraio 2015.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Preliminarmente, sul piano del rito, è doveroso rilevare come la presente controversia sia devoluta alla cognizione del giudice collegiale, rientrando i giudizi in materia di rettificazione dell'attribuzione di sesso nella previsione dell'art. 50-*bis*, n. 1, cod. proc. civ. (quale introdotto dall'art. 56 del D.L.vo 19 febbraio 1998 n. 51) (stante l'intervento obbligatorio del P.M.: artt. 70, n. 3, cod. proc. civ., 2 e 3 della Legge 14 aprile 1982 n. 164, 31 del D.L.vo 1 settembre 2011 n. 150).

II. Ancora, si evidenzia che, sebbene il giudizio sia stato introdotto con ricorso anziché con citazione (secondo le forme tipiche del rito ordinario di cognizione: art. 31, primo comma e terzo comma, del D.L.vo 1 settembre 2011 n. 150), non può derivarne alcun vizio che infici l'instaurazione ~~del rito camerale~~ processuale.

Invero, è ormai principio consolidato che, quando la legge imponga l'introduzione del giudizio con citazione, anziché con ricorso, ed il rito ordinario, l'adozione del rito camerale non induce alcuna nullità, per il principio della conversione degli atti nulli che abbiano raggiunto il loro scopo, quando non ne sia derivato un concreto pregiudizio per alcuna delle parti, relativamente al rispetto del contraddittorio, all'acquisizione delle

prove e, più in generale, a quanto possa avere impedito o anche soltanto ridotto la libertà di difesa consentita nel giudizio ordinario (da ultima: Cass., 30 maggio 2013, n. 13639).

**III.** Sempre *in limine*, si rileva la competenza per territorio del Tribunale di Potenza, essendo compreso il luogo di nascita – il Comune di Potenza – nel relativo circondario (vedasi il certificato di nascita, nella documentazione annessa al fascicolo del ricorrente) (art. 31, secondo comma, del D.L.vo 1 settembre 2011 n. 150).

Inoltre, trattandosi di soggetto celibe, senza figli legittimi o naturali (vedasi la certificazione di stato libero e la situazione originaria di famiglia, nella documentazione annessa al fascicolo del ricorrente), il contraddittorio risulta essere stato correttamente integrato soltanto nei confronti del P.M. (art. 31, terzo comma, del D.L.vo 1 settembre 2011 n. 150).

**IV.** Nel merito, si è detto che [REDACTED], pur rifiutando di essere sottoposto ad intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali dal genere maschile al genere femminile, ha chiesto al giudicante la rettificazione dell'atto di nascita con l'apposizione del nome di "[REDACTED]" e l'attribuzione del sesso femminile.

Richiamando a tal fine un diffuso orientamento della giurisprudenza di merito (del quale si è fatta dettagliata menzione

nel ricorso introduttivo), il ricorrente assume che l'art. 3, primo comma, della Legge 3 della Legge 14 aprile 1982 n. 164 (ora trasfuso nell'art. 31, quarto comma, del D.L.vo 1 settembre 2011 n. 150), nel prevedere che, *<<quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato>>*, non considererebbe l'intervento demolitorio-ricostruttivo come *condicio sine qua non* per la rettificazione dell'attribuzione di sesso.

In particolare, secondo l'esegesi proposta, *<<nei casi di transessualismo accertato il trattamento medico chirurgico previsto dalla legge 164/82 è necessario nel solo caso in cui occorre assicurare al soggetto transessuale uno stabile equilibrio psicofisico, qualora la discrepanza tra psicosessualità ed il sesso anatomico determini nel soggetto un atteggiamento conflittuale di rifiuto nei confronti dei propri organi genitali, chiarendo che laddove non sussista tale conflittualità non è necessario l'intervento chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita. Tale condivisa interpretazione poggia, per un verso, sulla considerazione che il dato letterale della legge 164/1982 legittima una rettificazione di sesso anche in assenza di preventivo intervento chirurgico, e ciò in quanto prevede solo che debba essere autorizzato quando necessario, (senza peraltro precisare i*

*termini dello stato di necessità e nemmeno specificare se per caratteri sessuali debbano intendersi quelli primari o secondari e fino a che punto debbano essere modificati) e, per altro verso, su una lettura costituzionalmente orientata della normativa in parola, ponendosi sulla scia della pronuncia della Corte costituzionale n. 161/1985 che ha identificato un concetto ampio di identità sessuale ex art. 2 e 32 Costituzione>> (in termini: Trib. Rovereto, 3 maggio 2013, n. 194, [www.sossanità.it](http://www.sossanità.it)).*

*Così, si <<... afferma una nozione di identità sessuale non limitata ai caratteri sessuali esterni, ma determinata anche da elementi di carattere psicologico e sociale: ne deriva una concezione del sesso come dato complessivo della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando il o i fattori dominanti>> (in termini: Trib. Siena, 12 giugno 2013, n. 412, [www.intersexioni.it](http://www.intersexioni.it)).*

Da ultimo, pur non seguendo tale interpretazione, un giudice di merito ha comunque sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della Legge 14 aprile 1982 n. 164, nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alla intervenuta modificazioni dei caratteri sessuali della persona istante, con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli articoli 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost. (in termini: Trib. Trento, 20 agosto 2014,

*www.gazzettaufficiale.it*), ritenendo che <<l'imposizione di un determinato trattamento medico, sia esso ormonale ovvero di RCS, costituisce tuttavia una grave ed inammissibile limitazione al riconoscimento del diritto all'identità di genere (maschile o femminile). Infatti, il fine del raggiungimento dello stato di benessere psico-fisico della persona, al quale tende il riconoscimento sociale, è la rettificazione di attribuzione di sesso, e non la riassegnazione sessuale sul piano anatomico (dalla persona non sempre voluta, ...). In altra prospettiva, al fine di identificare una persona come femmina o maschio, non si procede ad un esame dei suoi organi genitali - atto che costituirebbe una grave intromissione nella vita privata della persona - bensì dei suoi documenti. Ne deriva che il trattamento clinico non influisce, sotto un profilo generale, sul riconoscimento sociale nella stessa misura nella quale vi contribuisce, invece, il mutamento di sesso anagrafico>>.

V. Tale rilettura in senso evolutivo del dettato normativo risente - oltre che di enunciazioni in linea di principio da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (vedasi: C.E.D.U., 11 luglio 2002, *GOODWIN Christine vs. Regno Unito*, ric. n. 28957/95, *www.hudoc.echr.coe.int* - in particolare: <<*The Court is not persuaded that at the date of this case it can still be assumed that these terms must refer to a determination of gender by purely*

*biological criteria ... . There have been major social changes in the institution of marriage since the adoption of the Convention as well as dramatic changes brought about by developments in medicine and science in the field of transsexuality. The Court has found above, under Article 8 of the Convention, that a test of congruent biological factors can no longer be decisive in denying legal recognition to the change of gender of a post-operative transsexual. There are other important factors – the acceptance of the condition of gender identity disorder by the medical professions and health authorities within Contracting States, the provision of treatment including surgery to assimilate the individual as closely as possible to the gender in which they perceive that they properly belong and the assumption by the transsexual of the social role of the assigned gender>>>) - delle*

[*suggerimenti esercitate da gran parte delle legislazioni europee, di cui si rende opportuna una sintetica menzione.*]

La legislazione tedesca (Legge 10 settembre 1980 n. 1654) ha previsto due tappe, chiamate “soluzioni”, nel percorso verso la determinazione del sesso di appartenenza (*transgendergesetz*): a) attraverso la cosiddetta “piccola soluzione” (*kleine Lösung*), si riattribuisce anagraficamente un nome adatto alle istanze della persona transessuale, senza alcuna necessità di interventi ormonali e/o chirurgici sul viso (art. 6), facendo salva anche la possibilità di

retrocedere da tale decisione (art. 10); b) la “*grande soluzione*” (*grosse Lösung*), che rimane facoltativa, permette (dopo almeno due anni di vita vissuta come appartenente al sesso di elezione e dopo varie verifiche) di accedere all’*iter* che porta fisicamente alla riassegnazione chirurgica del sesso (artt. 12 e 13).

Grazie a questa distinzione, <<*il nome di una persona che secondo la sua identità di genere sente di appartenere all’altro sesso rispetto a quello indicato nell’atto di nascita e che vuole vivere secondo i requisiti dell’altro sesso, deve essere cambiato su richiesta della stessa*>> (traduzione italiana dell’art. 6, primo comma, della Legge 10 settembre 1980 n. 1654, [www.crisalide-azionetrans.it](http://www.crisalide-azionetrans.it)).

La legislazione spagnola (Legge 15 marzo 2007 n. 3) ha attribuito la massima rilevanza alla <<*identidad de género sentida por el soleditante o psicosocial*>>, escludendo la necessità di interventi chirurgici e consentendo alla persona transessuale di modificare l’indicazione del nome e del sesso nel registro dello stato civile sulla base di una certificazione medica della transessualità e di un trattamento medico di adeguamento delle <<*características físicas a las correspondientes al sexo reclamado*>> per la durata di almeno due anni (art. 4).

Analogamente, la legislazione portoghese (Legge 15 marzo 2011 n. 7) ha previsto per le persone *transgender* di non dover più

necessariamente ricorrere alla rettificazione chirurgica per vedersi riconosciuta la loro identità di genere; la stessa procedura di rettifica non è più giudiziaria, ma amministrativa, richiedendosi il deposito di una domanda presso qualsiasi *conservatória do registo civil*, accompagnata, da un "*relatório que comprove o diagnóstico de perturbação de identidade de género, também designada como transexualidade*", che può essere redatta da un *equipe* clinica multidisciplinare di sessuologia clinica, che sia almeno composta da un medico (psichiatra) e da un psicologo, in un centro sanitario pubblico o privato, nazionale o straniero (artt. 3 e 4).

Così anche la legislazione belga (Legge 10 maggio 2007), ritiene sufficiente per il mutamento di sesso, all'esito di un procedimento amministrativo, l'intimo convincimento di appartenere all'altro sesso, nonché l'effettuazione di un trattamento ormonale che conduca alle caratteristiche fisiche dell'altro sesso e determini l'incapacità di generare.

Ancora la legislazione britannica (*Gender Recognition Act 2004*) - anche a seguito della decisione adottata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel noto caso di GOODWIN Christine contro il Regno Unito (C.E.D.U., 11 luglio 2002, *GOODWIN Christine vs. Regno Unito*, ric. n. 28957/95, [www.hudoc.echr.coe.int](http://www.hudoc.echr.coe.int), la quale aveva ravvisato la violazione dell'art. 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo nel rifiuto delle autorità britanniche

di consentire il matrimonio al transessuale sottoposti ad interventi chirurgici e trattamenti ormonali per il riallineamento del sesso biologico all'identità di genere con persona del suo stesso sesso originario: <<*The right under Article 8 to respect for private life does not however subsume all the issues under Article 12, where conditions imposed by national laws are accorded a specific mention. The Court has therefore considered whether the allocation of sex in national law to that registered at birth is a limitation impairing the very essence of the right to marry in this case. In that regard, it finds that it is artificial to assert that post-operative transsexuals have not been deprived of the right to marry as, according to law, they remain able to marry a person of their former opposite sex. The applicant in this case lives as a woman, is in a relationship with a man and would only wish to marry a man. She has no possibility of doing so. In the Court's view, she may therefore claim that the very essence of her right to marry has been infringed*>>) - consente il mutamento di sesso senza richiedere alcun trattamento chirurgico o ormonale, essendone presupposti unicamente la certificazione medica relativa alla transessualità (<<*has or has had gender dysphoria*>>), la prova di aver vissuto in conformità al sesso desiderato per almeno due anni (<<*has lived in the acquired gender throughout the period of two years ending with the date on which the application*

*is made>>)* e la dichiarazione giurata del convincimento che si intende continuare a vivere in tal modo per il resto della vita (*<<intends to continue to live in the acquired gender until death>>>*) (art. 3).

VI. Tuttavia, con riguardo alla fattispecie in disamina, si deve registrare un significativo *revirement* della più recente giurisprudenza di merito (da ultime: Appello Bologna, 20 marzo 2013, [www.articolo29.it](http://www.articolo29.it); Trib. Roma, 18 luglio 2014, n. 34525, [www.quotidianodirittoilsole24ore.com](http://www.quotidianodirittoilsole24ore.com); Trib. Vercelli, 12 dicembre 2004, n. 159, [www.altalex.it](http://www.altalex.it)), la quale si è espressa in senso contrario alla possibilità di una rettificazione dell'attribuzione di sesso in assenza di trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.

Secondo tale indirizzo, a cui il collegio ritiene di aderire, non si può prescindere dal tenore dei dati normativi. Ora, l'art. 1 della Legge 14 aprile 1982 n. 164 sancisce che *<<La rettificazione [di attribuzione di sesso] si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali>>*. Così, l'art. 31, quarto comma, del D.L.vo 1 settembre 2011 n. 150, ricalcando la previgente disposizione dell'art. 3, primo comma, della Legge 14 aprile 1982 n. 164, stabilisce che *<<quando risulta necessario un*

*adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato>>.*

La prima norma, infatti, impone che la rettificazione di sesso sia disposta solo a seguito dell'intervenuta modificazione dei caratteri sessuali. Sul punto giova premettere come la distinzione tra caratteri sessuali *primari* (gli organi riproduttivi) e *secondari* (le residue molteplici caratteristiche anatomiche utili a ricondurre una persona ad un genere, quali ad es. il seno, la barba, il timbro della voce, il c.d. "pomo d'Adamo", gli zigomi, etc.) abbia natura e rilevanza squisitamente medico-anatomica.

Pare, invece, perlomeno dubitabile che essa sia stata (implicitamente) fatta propria dal legislatore del 1982, che si sarebbe limitato a parlare genericamente di "*caratteri sessuali*", allo scopo di rendere sufficiente, per l'ottenimento della rettificazione anagrafica, la sola modificazione dei caratteri *secondari*: secondo il canone di cui all'art. 12 disp. prel. cod. civ., infatti, l'interprete deve attribuire alla legge il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, nonché dall'intenzione del legislatore.

Orbene, il significato proprio della locuzione "*intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali*" sia chiaramente riferibile all'intervento demolitivo e ricostruttivo degli organi genitali della

persona che chiede la rettificazione anagrafica, e cioè dei suoi caratteri sessuali cd. *primari*. Ciò anche, lo si ribadisce, alla luce della presumibile intenzione del legislatore del 1982, che, se avesse inteso distinguere tra caratteri sessuali primari e secondari, lo avrebbe potuto fare espressamente (e avrebbe potuto farlo, e non lo ha fatto, anche in sede di riforma nel 2011).

In ogni caso, il novero dei caratteri sessuali *secondari* è particolarmente indefinito, ed ampio, a fronte dell'unicità e chiara individuabilità, nei generi maschili e femminili, dei caratteri sessuali *primari*: vi è da chiedersi, pertanto, la modificazione di quali, e di quanti, caratteri sessuali *secondari* – e con quale grado di profondità ed irreversibilità – possa ritenersi astrattamente sufficiente (per i fautori della tesi opposta) a consentire la rettificazione delle risultanze dello stato civile.

Quanto, poi, alla locuzione “*quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico*”, contenuta nell'art. 31, quarto comma, del D.L.vo 1 settembre 2011 n. 150, si ribadisce, *in primis*, che essa ricalca sostanzialmente la norma previgente (art. 3 della Legge 14 aprile 1982 n. 164).

Tale norma ben poteva fare riferimento, nel senso di dispensarle dall'autorizzazione del Tribunale, alle persone che avevano già dato corso all'intervento chirurgico in epoca precedente all'entrata

in vigore della legge (solitamente all'estero), ovvero a persone che per ragioni congenite non necessitassero di adeguamenti dei caratteri sessuali da conseguirsi attraverso interventi medico chirurgici. Per loro, e soltanto per loro, non sarebbe dunque stata necessaria l'autorizzazione del Tribunale.

Ciò emerge anche dalla lettura della norma in questione in combinato disposto con quella transitoria di cui all'art. 6 della Legge 14 aprile 1982 n. 164, a mente della quale *<<nel caso che alla data di entrata in vigore della presente legge l'attore si sia già sottoposto a trattamento medico-chirurgico di adeguamento del sesso, il ricorso ... deve essere proposto entro il termine di un anno dalla data suddetta>>*, disposizione dalla quale sembrerebbe dedursi, oltretutto, un ulteriore elemento indicativo della chiara *voluntas legis* circa l'inevitabilità dell'intervento chirurgico.

Aggiungasi che altro è la percezione (interna) dell'identità sessuale (in senso lato) da parte del singolo nella sfera personale, altro è la percezione (esterna) dell'identità sessuale (in senso lato) da parte dei terzi nella sfera sociale. Difatti, se sotto il primo profilo, è preminente la considerazione della sensibilità individuale, che porta la persona a sentirsi maschio o femmina secondo la propria inclinazione, a prescindere dal sesso anatomico, non può che essere prevalente, sotto il secondo profilo, la considerazione del sesso anatomico (tale risultante per conformazione naturale o per

adeguamento chirurgico), che porta la persona ad essere scelta come *partner* maschile o femminile secondo l'orientamento di un terzo.

E tanto vale a maggior ragione quando vengono in rilievo le risultanze degli atti dello stato civile che, proprio in ragione della loro funzione pubblicitaria a garanzia dei diritti dei terzi, non possono registrare un dato soggettivo in luogo di un dato oggettivo, documentando la realtà psicologica a preferenza della realtà biologica, la psicosessualità a discapito del sesso anatomico, l'identità di genere al posto dell'identità sessuale (in senso stretto).

VII. Né questa ricostruzione del quadro legislativo appare in contrasto con i parametri costituzionali.

Secondo il giudice delle leggi (Corte Cost., 23 maggio 1985, n. 161, [www.giustcost.org](http://www.giustcost.org)), chiamato a sindacare la legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della Legge 14 aprile 1982 n. 164 in relazione agli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 Cost., *<<transessuale, secondo la dottrina medico-legale, viene considerato il soggetto che, presentando i caratteri genotipici e fenotipici di un determinato sesso (ma alcuni autori preferiscono parlare di "genere") sente in modo profondo di appartenere all'altro sesso (o genere), del quale ha assunto l'aspetto esteriore ed adottato i comportamenti e nel quale, pertanto, vuole essere assunto a tutti gli effetti ed a prezzo di qualsiasi*

sacrificio. Il desiderio invincibile del transessuale di ottenere il riconoscimento anche giuridico dell'appartenenza all'altro sesso si esprime, da parte sua, nella volontà di sottoporsi ad intervento chirurgico demolitorio e ricostruttivo che operi, per quanto possibile, la trasformazione anatomica (degli organi genitali); intervento visto come una liberazione, in quanto la presenza dell'organo genitale (del sesso rifiutato) dà luogo a disgusto ed a stati di grave sofferenza e di profonda angoscia. Invero, allo stadio attuale delle conoscenze scientifiche, si riconosce che la sindrome transessuale non può essere efficacemente curata né con terapie ormonali né con interventi di psicoterapia e che soltanto l'operazione chirurgica, demolitoria-ricostruttiva, può dare risultati positivi, come è stato verificato nella grande maggioranza dei casi considerati. Nel transessuale, infatti, l'esigenza fondamentale da soddisfare è quella di far coincidere il soma con la psiche ..., ed a questo effetto, di norma, è indispensabile il ricorso all'operazione chirurgica. Il transessuale sul quale sia stata operata la trasformazione anatomica degli organi genitali è capace, di regola, di normali rapporti sessuali con un partner dell'altro sesso (quello cioè al quale egli era originariamente ascritto), mentre gli è preclusa, sempre allo stato attuale delle

*conoscenze e capacità scientifiche, la facoltà di generare. Ciò che conta, però, è che l'intervento chirurgico e la conseguente rettificazione anagrafica riescono nella grande maggioranza dei casi, come si è detto, a ricomporre l'equilibrio tra soma e psiche, consentendo al transessuale di godere una situazione di, almeno relativo, benessere, ponendo così le condizioni per una vita sessuale e di relazione quanto più possibile normale>>.*

*Pertanto, <<sulla scorta dei cennati elementi conoscitivi si è mosso anche il legislatore italiano, accogliendo un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero "naturalmente" evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti. Conclusivamente, si deve riconoscere che il*

*legislatore è intervenuto, senza certamente né provocarla né agevolarla, su di una realtà fenomenica nota, anche se di dimensioni quantitative assai modeste, per apprestare adeguata tutela ai soggetti affetti da sindrome transessuale. E poiché il transessuale, più che compiere una scelta propriamente libera, obbedisce ad una esigenza incoercibile, alla cui soddisfazione è spinto e costretto dal suo "naturale" modo di essere, il legislatore ha preso atto di una simile situazione, nei termini prospettati dalla scienza medica, per dettare le norme idonee, quando necessario, a garantire gli accertamenti del caso ovvero a consentire - sempre secondo le indicazioni della medicina - l'intervento chirurgico risolutore, e dare, quindi, corso alla conseguente rettificazione anagrafica del sesso. In definitiva, la legge n. 164 del 1982 si è voluta dare carico anche di questi "diversi", producendo una normativa intesa a consentire l'affermazione della loro personalità e in tal modo aiutarli a superare l'isolamento, l'ostilità e l'umiliazione che troppo spesso li accompagnano nella loro esistenza>>.*

**VIII.** In coerenza con la premessa di un inscindibile collegamento tra l'intervento chirurgico e la rettificazione degli atti dello stato civile, è il caso di segnalare, a livello dell'ordinamento europeo, la raccomandazione adottata dal Comitato dei Ministri agli Stati

membri il 31 marzo 2010 n. CM/Rec(2010)5 (sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere), secondo la quale (paragrafo 21) <<gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per garantire il pieno riconoscimento giuridico dell'avvenuto cambiamento del sesso di una persona in tutte le sfere della vita, in particolare rendendo possibili le rettifiche dei dati anagrafici nei documenti ufficiali in modo rapido, trasparente e accessibile; gli Stati membri dovrebbero inoltre vigilare, ove necessario, affinché i soggetti non statali riconoscano l'avvenuto cambiamento e provvedano alle rettifiche corrispondenti nei documenti importanti, quali i diplomi o i certificati di lavoro>>.

IX. Peraltro, l'interpretazione estensiva dell'art. 31, quarto comma, del D.L.vo 1 settembre 2011 n. 150 rischia di comportare conseguenze inaccettabili nell'attuale stato del sistema normativo. Difatti, posto che l'art. 5 della Legge 14 aprile 1982 n. 164 impone che <<le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome>>, il riconoscimento della rettificabilità dell'attribuzione di sesso senza la necessità dell'intervento chirurgico consentirebbe la possibilità di contrarre matrimonio tra persone che presentano omogeneità di caratteri sessuali sul piano fisico-morfologico, aggirando il divieto

insito nell'ordinamento vigente (arg. ex artt. 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis, 231 ss., 244 ss. cod. civ.; 5 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898).

Divieto recentemente ribadito con inequivoche argomentazioni dal giudice delle leggi (Corte Cost., 15 aprile 2010, n. 138, [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)), secondo il quale *<<è vero che i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere "cristallizzati" con riferimento all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei principi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell'ordinamento, ma anche dell'evoluzione della società e dei costumi. Detta interpretazione, però, non può spingersi fino al punto d'incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata. Infatti, come risulta dai ... lavori preparatori, la questione delle unioni omosessuali rimase del tutto estranea al dibattito svoltosi in sede di Assemblea [Costituente], benché la condizione omosessuale non fosse certo sconosciuta. I costituenti, elaborando l'art. 29 Cost., discussero di un istituto che aveva una precisa conformazione ed un'articolata disciplina dell'ordinamento civile. Pertanto, in assenza di diversi riferimenti, è inevitabile concludere che essi tennero presente la nozione di*

matrimonio definita dal codice civile entrato in vigore nel 1942, che ... stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso. In tal senso orienta anche il secondo comma della disposizione che, affermando il principio dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ebbe riguardo proprio alla posizione della donna cui intendeva attribuire pari dignità e diritti nel rapporto coniugale. Questo significato del precetto costituzionale non può essere superato per via ermeneutica, perché non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o di abbandonare una mera prassi interpretativa, bensì di procedere ad un'interpretazione creativa. Si deve ribadire, dunque, che la norma non prese in considerazione le unioni omosessuali, bensì intese riferirsi al matrimonio nel significato tradizionale di detto istituto>>.

Ed è significativo che, nel medesimo *decisum*, il giudice costituzionale abbia escluso la possibilità di trarre argomenti *adiuvandum* in ordine al matrimonio tra omosessuali dalla Legge 14 aprile 1982 n. 164. In particolare, è stato osservato che <<la normativa ora citata – sottoposta a scrutinio da questa Corte che, con sentenza n. 161 del 1985, dichiarò inammissibili o non fondate le questioni di legittimità costituzionale all'epoca promosse – prevede la rettificazione dell'attribuzione di sesso in forza di sentenza del tribunale, passata in giudicato, che attribuisca ad una



In conclusione, in mancanza di una (per vero auspicabile) seria rimediazione legislativa della questione volta ad uniformare la normativa interna a quella della maggior parte degli Stati europei, <<... lo spazio di manovra del giudice italiano pare, de jure condito, drasticamente ridotto>> (Appello Bologna, 20 marzo 2013, cit.).

XI. Pertanto, non resta al giudicante che denegare la rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile nei confronti di [redacted] con l'apposizione del nuovo nome "[redacted]" (prescelto dal ricorrente) in luogo del vecchio nome "[redacted]".

XII. Tenendo conto della natura e della complessità della controversia, si reputa la sussistenza di giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 22 dicembre 2014, da [redacted] nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, così provvede:

- 1) rigetta la domanda;
- 2) compensa per intero tra le parti le spese giudiziali.

Così deciso in camera di consiglio il 20 febbraio 2015.

*Il Cancelliere*

*dott.ssa Maria Gallotta*

TRIBUNALE DI POTENZA  
SEZ. CIVILE -  
Depositato in Cancelleria

oggi

Il Cancelliere

*Il Cancelliere*  
*dott.ssa Maria Gallotta*

IL PRESIDENTE ESTENSORE

24

